



**CONFEDERAZIONE SINDACALE AUTONOMA DI POLIZIA**

**Segreteria Generale**

**Via Nazionale 214, 00184 Roma Tel. 0647825541 Fax 0647825538**

Roma, 2 novembre 2007

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

= SEDE =

Al Presidente "Gruppo Lavoro Interdirezionale"  
Ruoli Tecnici  
Dott. Francesco D'Urso

= SEDE =

Ai Componenti del  
Gruppo Lavoro Interdirezionale  
Ruoli Tecnici  
Dott. Salvatore Saporito  
D.ssa Maria Rosaria Iodice  
D.ssa Filomena Piccarreta  
Dott. Massimo Macera  
D.ssa Maria Santimone  
Dott. Vincenzo Maiorino  
Dott. Filippo Santoiemma

= SEDE =

Al Servizio Personale  
Tecnico – Scientifico e Professionale

= SEDE =

Oggetto: Commissione istituita il 26 novembre 2006 per l'aggiornamento dei ruoli tecnici  
- Commento alla relazione finale -

L'osservatorio Nazionale Infermieri della scrivente O.S. letta la relazione conclusiva del gruppo di lavoro di cui all'oggetto, non può non esprimere alcune perplessità nell'ambito della propria *Mission*.

**Premesso** che la commissione ha dibattuto per oltre tre mesi sulle problematiche, ovviamente solo presunte del ruolo tecnico, ovvero non si è mai avvalsa del parere di chi realmente lavora come ruolo tecnico. Non sembra sia stato mai chiamato nessun infermiere (professionista inserito nel ruolo tecnico della Polizia di Stato), per esempio, per illustrare quale è attualmente la sua condizione lavorativa, che problemi ha, che novità ha subito la sua professione dal 1982 ad oggi, che proposte riorganizzative avanzerebbe e così via. Senza nulla togliere alla prestigiosissima commissione ma credo che nessuno dei componenti abbia tali conoscenze inerenti la professione di infermiere (compreso il medico presente in commissione); chi conosce meglio la propria professione se non chi la esercita? Chi ha conseguito un titolo specifico per esercitarla? Chi viene attualmente pagato per farla e vorrebbe farla nel miglior modo possibile nell'interesse supremo dell'Amministrazione?

**Tenuto conto** che la commissione ha giustamente avvertito la necessità di sopprimere profili professionali non più attuali e di istituirne nuovi, ci si chiede perché continua a non prevedere il ruolo giusto per la figura dell'infermiere per l'esercizio della quale, nella nostra Nazione, oggi è richiesto un titolo di laurea ed un'iscrizione obbligatoria ad un albo professionale? (*Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 739 - Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Infermiere*).

**Considerato** che gli psicologi hanno avvertito la necessità di vedersi inquadrati nel ruolo "Professionale della polizia di Stato" insieme ai medici, sia perché considerano la loro professione più affine a quella medica che a quella di "tecnico", come da affermazione contenuta nella relazione conclusiva della Commissione di studio del 26 novembre 2006, (ovviamente basta chiedere a qualsiasi medico per avere smentita di ciò o consultare l'elenco del Ministero della Salute per conoscere quali sono le professioni sanitarie esercenti in Italia e constatare che proprio lo psicologo non c'è), sia perché in possesso di titolo universitario ed iscrizione all'albo così come previsto dal DPR 338 del 1982, perché l'unica vera figura professionale più "vicina" al medico presente in polizia, l'infermiere, in quanto suo principale se non esclusivo collaboratore, non deve vedersi anch'essa nello stesso ruolo professionale sanitario? Non è sufficiente che sia in possesso del titolo universitario e dell'iscrizione obbligatoria all'albo professionale oltre ad essere una professione sanitaria come quella del medico come sancito nel Testo unico delle leggi sanitarie, Regio decreto 27 Luglio 1934, n.1265 e modificato dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42?

**Premesso** che non sembra mai essere stata messa in discussione, per il ruolo tecnico, la questione del poter portare l'arma al di fuori dell'orario di servizio, visto che il parere del Consiglio di Stato del 2001, relativo all'interpretazione del famoso "limitatamente alle funzioni", chiarì che il limitatamente è da intendersi in senso settoriale e non temporale, perché nell'ottica di una sempre maggiore ottimizzazione delle risorse presenti all'interno della nostra Amministrazione non prevedere (come da numerosi pareri ricevuti inerenti la *quaestio*) la permanenza dell'attuale modello strutturale delle funzioni di agente ed ufficiale di P.G. e di P.S. eliminando il "limitatamente", in modo da responsabilizzare e vestire di maggiore professionalità il personale? Eliminare il limitatamente vorrebbe dire innanzitutto eliminarlo dalla nostra mente più che giuridicamente. Tale "inspiegabile" frase non ha fatto altro che generare senso di incertezza ed insicurezza nel personale tecnico volenteroso, e, rifugio e sottrazione dal dovere, per quello "fannullone". E' senza dubbio vero che il tecnico non ha scelto il ruolo ordinario ma ha scelto di essere un tecnico, un tecnico della Polizia di Stato però e non di una qualsiasi altra amministrazione civile; ha scelto di svolgere la propria professione, infermieri compresi, indossando l'uniforme della Polizia di Stato, onori ed oneri allora: fermo restando l'eccezionalità della cosa e la priorità ai compiti dell'ufficio a cui si è preposti, la possibilità di dover svolgere qualche turno "al corpo di guardia", non può essere rifiutata apriori.

**Premesso** che come è noto dalla normativa vigente in Polizia quando è chiesto il possesso del diploma di scuola media secondaria dal bando di concorso, si determina l'inquadramento nel ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato per il ruolo ordinario (vedi art. 52 L.121/81) e nell'equivalente ruolo dei Periti Tecnici per il ruolo Tecnico Scientifico e Tecnico (vedi art.25 bis DPR 337/82 e art. 25 bis D.Lgs 12 maggio 1995, n.197), così come a chi è richiesta la Laurea ai sensi dell'art 55 della L.121/81 spetta l'inquadramento nel ruolo dei commissari della polizia di Stato ed ai sensi dell'art. 33, 34 e 35 DPR 337/82 nel ruolo dei Direttori Tecnici della Polizia di Stato per i ruoli Tecnici.

**Tenuto conto** che nulla è sancito, in termini di corrispettivo inquadramento, a tutt'oggi per coloro ai quali è richiesta una laurea di primo livello come quella di Infermiere.

**Valutato** che attualmente in polizia non esistono più i ruoli dei c.d. "Ufficiali Inferiori" (per intenderci una, due e tre stelle).

**Premesso** che, la L.251 del 2000, istituisce, per il conseguimento del titolo di infermiere, il corso di Laurea in Infermieristica di 1° e 2° livello e Dirigenza Infermieristica.

**Tenuto conto** che il titolo triennale di infermiere è una laurea di primo livello, significando cioè che è **INDISPENSABILE** aver conseguito a monte il diploma quinquennale di maturità per l'accesso anche a tale corso di laurea.

**Considerato** che il diploma di maturità quinquennale per l'accesso alla "scuola" per infermieri è richiesto dal 1992 (quindi 8 anni di scolarità dopo la scuola dell'obbligo).

**Considerato** che il diploma di "istruzione professionale", per esempio, richiesto per i concorsi da Vice Revisore Tecnico Infermiere (si veda l'unico bandito nel 1995) ai sensi dell'art. 20 quarter, punto *b* del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.197 è senza dubbio triennale, ma sono tre anni dopo il Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale che portano al conseguimento di un titolo che attualmente nel nostro ordinamento Italiano si chiama Laurea di primo livello, come stabilito dalla L.341 del 1990 e D.Lgs. 502 del 1992 art. 6 comma 3 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della L. 23 ottobre 1992, n.421*) e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.

Tale O.S., visto anche il precedente relativo all'inquadramento degli infermieri dipendenti del SSN nella fascia retributiva "D", quindi ruolo direttivo del comparto sanitario pubblico e vista l'attuale assenza di collocazione per i possessori di laurea di primo livello (tra l'altro lauree volute dalla stessa Polizia di Stato per i propri dipendenti attraverso numerose convenzioni con le Università) avanza la seguente proposta applicabile a tutte le figure professionali che si trovino in situazione analoga:

- Si preveda per tutti i profili professionali per il quale è richiesta la laurea di primo livello (o Diploma Universitario triennale o Diploma di Scuola Regionale triennale conseguito dopo il diploma di maturità quinquennale), ovvero per tutti i possessori di otto anni di formazione dopo la scuola dell'obbligo (quindi maturità quinquennale + titolo professionale triennale, in totale otto anni di scolarità dopo la scuola dell'obbligo) come gli Infermieri, l'inquadramento nel ruolo iniziale dei direttivi tecnici della Polizia di Stato ipotizzando la reintroduzione di "gradi" attualmente non più previsti dal nostro ordinamento ("una, due e tre" stelle per intenderci). Collocazione che si pone gerarchicamente al di sopra del diplomato quinquennale ma al di sotto del laureato di secondo livello con le funzioni sempre relative al proprio profilo professionale;
- Si preveda per gli infermieri che hanno conseguito il diploma di scuola regionale triennale per infermieri professionali secondo il vecchio ordinamento (anteriore cioè al

1992) quindi non necessariamente in possesso del diploma di maturità quinquennale, ma in possesso del biennio di scuola superiore con promozione al terzo anno (ovvero 2 anni di scuola superiore + 3 anni di diploma di infermiere in totale cinque anni di scolarità dopo la scuola dell'obbligo) l'inquadramento nel ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato;

- Si preveda così come in vigore nell'ordinamento del S.S.N. (vedi L.251 del 2000) la figura dell'infermiere dirigente, in possesso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche o in alternativa del Diploma Universitario di Dirigente e Docente delle Scienze Infermieristiche (conseguito ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982) quindi in possesso di diploma di maturità quinquennale + laurea specialistica quinquennale (in totale dieci anni di scolarità dopo la scuola dell'obbligo) con inquadramento analogo a quello già previsto per le altre categorie professionali di laureati di secondo livello (si vedano psicologi, medici, ingegneri, fisici, etc.) con le funzioni del proprio profilo professionale;
- Si preveda, come voluto dalla normativa vigente, l'obbligo dell'iscrizione all'albo professionale degli Infermieri anche per gli esercenti la professione all'interno della Polizia di Stato così come da sempre obbligatorio presso altre pubbliche amministrazioni (S.S.N., Forze Armate, etc.);
- Si preveda per gli infermieri in possesso di titolo professionale di infermiere (laurea, diploma universitario o diploma triennale di scuola regionale) il transito nello stesso ruolo a cui appartengono i medici ovvero Ruolo Professionale dei Sanitari della Polizia di Stato, visto la presenza di tutti i requisiti richiesti dal DPR 338 del 1982, per l'accesso a tale ruolo, ovvero titolo universitario ed iscrizione ad albo professionale oltre che la stessa natura di professione sanitaria principale (vedi L.42 del 1999), ovviamente con i compiti propri della professione infermieristica;
- Si preveda che anche il personale Infermieristico della Polizia di Stato, nell'interesse dell'utenza trattata, ottemperi al programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), voluto dalla Legge Italiana (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) ed obbligatorio per tutti i professionisti sanitari a prescindere dalla loro dipendenza lavorativa (quindi anche quelli che lavorano alle dipendenze della Polizia di Stato).

Auspicando che il Gruppo di Lavoro Interdirezionale, al fine di poter ottenere il massimo supporto informativo, si avvalga della collaborazione anche degli Infermieri della Polizia di Stato, questo Osservatorio vigilerà affinché siano rispettati i diritti dei tecnici in parola.

In attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

Cordiali saluti.

Osservatorio Nazionale Infermieri CONSAP  
*Maurizio BELLINI*